VERBALE DI ACCORDO
ex art. 4, comma 6, L. 223/1991

Il giorno 5 dicembre 2019, presso la sede del sindacato UILTuCS-UIL Romaelazio in Roma, via Cavour 147, si è tenuto l'incontro per la conclusione della fase di consultazione sindacale di cui all'art. 4, comma 6, della Legge n. 223/1991 relativa alla procedura di licenziamento collettivo avviata da Western Union Retail Services Italy S.r.l. in data 3 dicembre 2019

hanno partecipato:

- **Western Union Retail Services Italy S.r.l.**, in persona del procuratore speciale il sig. Claudio Banegas Bruzzone (la "**Società**"), assistita dagli avv.ti Aldo Calza e Giorgia Imperatori
- **UILTUCS-UIL** in persona del sig. Marcello Gregorio, **FILCAMS-CGIL**, in persona del sig. Claudio Guglielmi e **FISASCAT-CISL**, in persona del sig. Salvo Carofratello (di seguito, congiuntamente, anche: le "**Organizzazioni Sindacali**")
 (la Società unitamente alle Organizzazioni Sindacali, di seguito anche le "**Parti**")

Premesso che

a) la Società, che fa parte del gruppo multinazionale Western Union e che ha sede legale in Roma e opera sul territorio italiano tramite due sedi operative, la prima con uffici in Roma, via Virgilio Maroso n. 50 e la seconda con uffici in Milano, via Giovanni Battista Pergolesi n. 25, svolge attività di supporto al servizio di "*money transfer*" prestato da altra società del gruppo e alla data di avvio della procedura di licenziamento collettivo occupava n. 157 dipendenti e applicava il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi (il "**CCNL**");
b) la Società con lettera del 3 dicembre 2019 (la "**Lettera di Avvio**") ha avviato una procedura di licenziamento collettivo (la "**Procedura**") finalizzata alla risoluzione dei rapporti di lavoro in essere con 8 dipendenti in esubero, tutti addetti nella sede legale sita in Roma, via Virgilio Maroso 50 e con sede di lavoro presso quest'ultima, per i motivi indicati nella Lettera di Avvio;
c) le Parti, dopo ampia e approfondita discussione, hanno deciso di sottoscrivere il presente verbale di accordo (il "**Verbale di Accordo**") a conclusione della Procedura, ai seguenti termini e condizioni

Tutto ciò premesso

le Parti convengono quanto segue

1. La Società conferma il numero di 8 esuberi indicato nella lettera di avvio.
2. La Società procederà pertanto al licenziamento dei suddetti dipendenti individuandoli esclusivamente sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento, in deroga ai criteri di cui all'art. 5 della Legge 223/1991. I licenziamenti verranno comunicati con effetto al 31 marzo 2020. Rimarrà salva la facoltà, previa autorizzazione del responsabile di dipartimento che verrà data sulla base delle esigenze tecnico produttive e organizzative, per i dipendenti che troveranno un nuovo posto di lavoro prima del 31 marzo 2020 di anticipare la data di cessazione del rapporto, con diritto alla retribuzione fino alla data di effettiva cessazione del rapporto e fermo il diritto a percepire tutto quanto previsto al punto 3 che segue.
3. La Società riconoscerà ai dipendenti che verranno licenziati, in aggiunta all'indennità sostitutiva del preavviso prevista dal CCNL, al trattamento di fine rapporto e alle normali competenze di fine rapporto, un incentivo all'esodo pari alla somma lorda equivalente a 20 mensilità di retribuzione globale di fatto; ai fini del presente punto 3, la mensilità di retribuzione globale di fatto verrà così calcolata: retribuzione annua lorda divisa per 12 + eventuale retribuzione variabile e/o bonus lordi percepiti negli ultimi 36 mesi divisi per 36 + incidenza mensile dei benefits percepiti all'atto della comunicazione della non opposizione al licenziamento come risultante in busta paga + media dei tickets restaurant percepiti negli ultimi 36 mesi divisi per 36. Euro 500,00 lordi verranno dedotti dalle 20 mensilità sopra citate e verranno corrisposti a titolo di transazione novativa generale. La Società offrirà inoltre ai dipendenti che verranno licenziati e che ne faranno richiesta per iscritto un servizio di outplacement alle condizioni contrattuali attualmente in essere con la società fornitrice di tale servizio, per la durata di 12 mesi, che ciascun dipendente potrà attivare entro la data di cessazione del suo rapporto di lavoro. I dipendenti beneficeranno

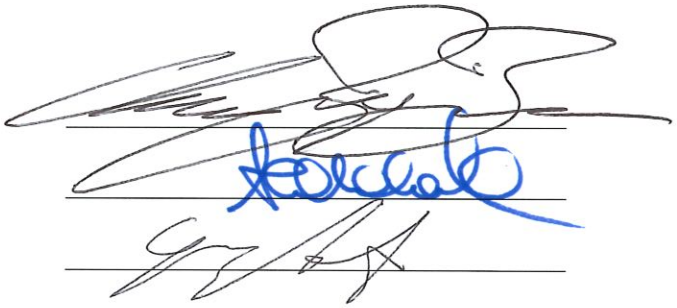
della assicurazione sanitaria AON attualmente in vigore per l'intero anno 2020 a condizione che non chiedano di anticipare la data di cessazione entro la fine del 2019.

4. Quanto previsto al punto 3 che precede sarà riconosciuto dalla Società a condizione che i dipendenti sottoscrivano un verbale di conciliazione in sede protetta entro il 15 dicembre 2019 nell'ambito del quale rinunzino all'impugnazione del licenziamento e a qualunque pretesa comunque connessa allo svolgimento e/o alla cessazione del rapporto di lavoro.
5. La somma di cui al punto 3 verrà riconosciuta in unica soluzione, unitamente alle normali competenze di fine rapporto, entro la fine del mese successivo a quello previsto per la cessazione del rapporto di lavoro.
6. La Società conferma il proprio impegno al pieno e puntuale rispetto delle previsioni di cui all'art. 3 del CCNL.
7. Le Parti confermano che con la sottoscrizione del presente accordo le stesse hanno concluso positivamente, con accordo, la procedura di licenziamento collettivo avviata il 3 dicembre 2019 riguardante la sola sede di Roma, con sanatoria di qualunque eventuale vizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 12, L. 223/1991.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, 5 dicembre 2019

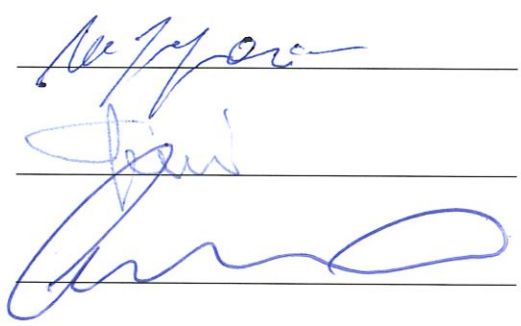
Western Union Retail Services Italy S.r.l.



UILTUCS-UIL (sig. Marcello Gregorio)

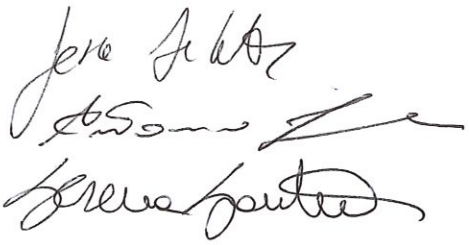
FILCAMS-CGIL (sig. Claudio Guglielmi)

FISASCAT-CISL (sig. Salvo Carofratello)



RSA UIL

De Santis Jesse
Lerose Antonio
Sartori Serena



RSA CGIL